


Nozioni di diritto penale Sostanziale Politecnico di Milano - 28 marzo 2024 Avv. Giulia Escurolle

I soggetti del reato

• <u>Soggetto attivo del reato</u> (autore del reato) = è la persona fisica che concretamente realizza il fatto penalmente rilevante.







Reato comune e reato proprio

Reato comune: è il reato che può essere commesso da «chiunque».

Ad es. art. 624 c.p. - Furto: «chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 154 a € 516».

Art. 612bis - Atti persecutori: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».





Reato comune e reato proprio

Reato proprio: è il reato che può essere commesso solo da chi rivesta una determinata qualifica o possieda un requisito necessario previsto dalla norma.

Ad es. art. 314 c.p. - Peculato: «il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo servizio o ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi».

Art. 578 c.p. - Infanticidio: «la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni».





I soggetti del reato

• <u>Soggetto passivo del reato</u> = è il titolare del bene o interesse tutelato dalla norma penale, che <u>subisce</u> l'offesa.

Ad es. nel furto (art. 624 c.p.) il <u>soggetto attivo</u> è colui che si impossessa del bene altrui; il <u>soggetto passivo</u> è chi deteneva il bene sottratto.



I soggetti del reato

• <u>Soggetto danneggiato dal reato</u> = è qualunque soggetto che, in conseguenza del reato, <u>subisce un danno</u> <u>patrimoniale o non patrimoniale risarcibile</u>.

Soggetto passivo e soggetto danneggiato <u>possono</u> coincidere: nel furto, ad esempio, la persona che detiene la cosa che è stata sottratta dal ladro è sia soggetto passivo che soggetto danneggiato.

DI MILANO



In alcuni reati le due posizione soggettive <u>restano distinte</u>: nell'omicidio, i danneggiati titolari della pretesa risarcitoria sono i congiunti del defunto, che è l'unico soggetto passivo.

La struttura del reato

La struttura bipartita

Reato

Elemento soggettivo o psicologico=colpevolezza atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la commissione del reato (dolo, colpa, preterintenzione)

Elemento oggettivo o materiale= fatto materiale comprensivo di tutti gli elementi per la sussistenza del reato





La struttura del reato

La struttura tripartita

Fatto tipico = comprende tutti gli elementi dei reato quali condotta, evento e nesso di causalità

Colpevolezza:

criteri in base ai quali è possibile muovere al soggetto agente un rimprovero

Antigiuridicità:

rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l'intero ordinamento giuridico





L'elemento soggettivo

Per aversi **reato** occorre:

- 1. la <u>commissione di un fatto</u> di reato da parte del soggetto agente;
- 2. il fatto commesso deve essere attribuibile al soggetto dal punto di vista soggettivo
- 3. che il soggetto sia <u>capace di intendere e di volere</u>





La capacità di intendere e di volere

• Art. 85 c.p.: «(1) nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. (2) E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere».



rappresenta la capacità del soggetto del soggetto agente di autodeterminarsi nella commissione di un reato



La capacità di intendere e di volere

- <u>Capacità di intendere</u>: è l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, comprendendo il significato dei propri comportamenti.
- <u>Capacità di volere</u>: si sostanzia nel potere di controllare gli impulsi di agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore.

La capacità di intendere e di volere si considera normalmente esistente a partire dal raggiungimento del 18° anno di età.





Cause di esclusione o di diminuzione dell'imputabilità

Le cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità si distinguono in condizioni:

- 1. di natura fisiologica (minore età);
- 2. di natura patologica (infermità mentali e sordomutismo);
- 3. di natura tossica (ubriachezza, intossicazione da sostanze stupefacenti)



Casi di non punibilità - Minore età

- Minore età (art. 97 c.p.): «non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni».
- 1. <u>Minore di 14 anni</u>: **presunzione legale assoluta di non imputabilità**, quindi è esclusa la prova contraria volta a dimostrare che il minore, nonostante l'età, fosse capace di intendere e di volere.
- 2. Raggiungimento 18 anni: per coloro che abbiano raggiunto i 18 anni opera una **presunzione di imputabilità** (di carattere relativo e superabile provando il vizio di mente o altre cause previste dalla legge).



Casi di non punibilità - Minore età

- 3. Minore tra 14 e 18 anni: art. 98 c.p. stabilisce che «è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita».
- In questo caso è necessario un <u>accertamento in concreto</u> della capacità di intendere e di volere del soggetto, volto a verificare se il minore abbia raggiunto un grado di maturità fisica e psichica tale da consentirgli di rendersi conto del disvalore sociale del fatto posto in essere.
- Il grado di maturità viene valutato dal giudice tenendo conto del ruolo specifico ricoperto dal minore, dalla sua capacità organizzativa, dal contegno nella realizzazione del reato e nel processo.



Casi di non punibilità - Minore età

- se il giudice ritiene sussistente la capacità di intendere e di volere, il minore sarà assoggettato alla pena prevista per il reato beneficiando di una diminuzione;
- se il giudice ravvisa una situazione di incapacità di intendere e di volere, il minore andrà esente da pena;
- in entrambi i casi, al minore che abbia commesso un delitto e che sia ritenuto socialmente pericoloso sarà inflitta una misura di sicurezza (servono per rieducare e risocializzare un soggetto ritenuto pericoloso per la collettività) ad es. affidamento ad un servizio sociale minorile; collocamento in una casa di rieducazione o istituto medico-psicologico; libertà vigilata).





Casi di non punibilità - Infermità di mente

Infermità di mente (art. 88 c.p.): "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per <u>infermità</u>, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere e volere».

Per infermità si intende:

- a. la malattia mentale in senso stretto;
- b. diverse forse di deficienza psichica;
- c. ogni situazione morbosa, come i disturbi della personalità.



Casi di non punibilità - Vizio parziale di mente

• Art. 88 c.p. disciplina il **vizio totale di mente**, mentre l'art. 89 c.p. il **vizio parziale di mente.**

Art. 89 c.p.: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».



Vizio totale e parziale di mente

La differenza non è qualitativa ma **quantitativa** riguardando l'intensità della lesione arrecata dalla infermità alla capacità di intendere e volere:

- nel <u>vizio totale di mente</u> l'infermità è tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere del soggetto;
- nel <u>vizio parziale di mente</u> il grado di infermità è idoneo a non ad escludere la capacità ma solo a limitarla, scemando la grandemente.



Casi di non punibilità - Infermità di mente

Deve essere esclusa la rilevanza degli stati emotivi e passionali: l'art. 90 c.p. stabilisce che gli stessi «non escludono ne diminuiscono l'imputabilità».

Per «stato emotivo» si intende un turbamento improvviso e passeggero nella psiche del soggetto.

Per «stato passionale» si intende un'emozione profonda e duratura della psiche del soggetto (es. amore, odio).



Casi di non punibilità - Ubriachezza e intossicazione da stupefacenti

- Ubriachezza (o intossicazione da stupefacenti) accidentale esclude l'imputabilità, se deriva cioè da forza maggiore (ad es. un impiegato in una distilleria si ubriaca per aver inalato del vapori alcolici che si sono sprigionati a seguito di un guasto all'impianto) o caso fortuito (ad es. per errore scusabile si scambia dell'alcool puro per una bevanda innocua).
- <u>Non esclude, né diminuisce</u> l'imputabilità l'ubriachezza <u>volontaria o colposa</u> e lo stesso vale per l'intossicazione da stupefacenti.
- <u>Ubriachezza abituale</u>, invece, aumenta la pena.



L'elemento soggettivo

Art. 42 c.p.

«Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà».

Art. 43 c.p. - Elemento psicologico del reato Il delitto:

• è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.





Il dolo

Caratteristiche del dolo sono:

- (rappresentazione) e dannoso o pericoloso.
- la volizione dell'evento.

La rappresentazione: il soggetto agente deve rappresentarsi anticipatamente il fatto che sta per compiere, in tutti i suoi elementi costitutivi (= previsione dell'evento).

La volizione: il soggetto agente deve volere la realizzazione del fatto stesso.



Dolo generico e dolo specifico

- **Dolo generico**: ricorre quando è sufficiente che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice, senza che vi sia anche la necessità di indagare in merito al fine perseguito dall'agente (art. 575 omicidio).
- **Dolo specifico**: ricorre quando si richiede che il soggetto agisca per una finalità ulteriore che lo stesso deve prendere di mira. Configurandosi, però, come elemento soggettivo del reato e non quale elemento costitutivo del fatto materiale, non è necessario che si realizzi effettivamente per aversi reato (ad es. il reato di furto (art. 624 c.p.), per il quale è richiesto al soggetto agente il fine di trarre profitto, ma non occorre che il profitto si sia realizzato in concreto).



La colpa

Art. 43 c.p. - Elemento psicologico del reato Il delitto:

- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
 - = forma di responsabilità più lieve del dolo





La colpa

Due <u>elementi strutturali</u> del delitto colposo:

a) la <u>mancanza di volontà dell'evento</u>, il soggetto, pertanto, non deve aver voluto né accettato il rischio del suo verificarsi;

b) <u>la verificazione dell'evento</u> a causa dell'inosservanza di regole cautelari, ossia per imprudenza, negligenza, imperizia, o per violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



Esempio

• Tizio circolando in auto in un centro abitato a 90 km/h investe un'anziana signora che sta attraversando le strisce e la uccide = Tizio non risponderà di omicidio doloso (art. 575 c.p.) ma di omicidio stradale (art. 589bis c.p.: « chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni).





La colpa

In particolare, il fondamento della colpa risiede:

- nella <u>prevedibilità dell'evento</u>, ovvero nella possibilità per l'agente di rappresentarsi nella mente l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione (che va accertata in concreto, con riguardo al momento in cui la condotta è posta in essere);
- nella <u>evitabilità dell'evento</u>, ovvero nella possibilità di scongiurare l'evento la cui verificazione è stata prevista.



La colpa specifica e la colpa generica

COLPA SPECIFICA

• Consegue alla violazione di una regola precauzionale precedentemente scritta (es. legge, regolamento, ordini e discipline). Non sempre la violazione di una norma integra la colpa: deve trattarsi di regole di natura cautelare, fissate per prevenire determinate situazioni di pericolo, per cui vi sarà responsabilità colposa quando l'agente abbia realizzato l'evento che la norma mirava ad evitare.

COLPA GENERICA

 Consegue alla violazione di una regola precauzionale non scritta; quando la condotta è compiuta con negligenza, imprudenza e imperizia.



La colpa specifica e la colpa generica

<u>Negligenza:</u> si configura quando si ha l' omesso compimento di un'azione doverosa, ad es. controllare la chiusura dell'apparecchio del gas prima di uscire di casa.

Imprudenza: si configura quando il soggetto agisce senza ponderare gli interessi in gioco e senza seguire la regola di condotta prevista per evitare pericoli, ad es. non mettersi alla guida se molto stanchi o se si ha bevuto.

Imperizia: agire con negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o conoscenze tecniche, ad es. attività medico-chirurgica.





La preterintenzione

Il delitto è **preterintenzionale**, o <u>oltre l'intenzione</u>, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente (art. 43 c.p.) = il soggetto cagiona un evento più grave di quello voluto.

Elementi strutturali:

- la volontà di realizzare il reato meno grave;
- la non volontà di realizzare quello più grave;
- nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento più grave concretamente realizzatosi.




La preterintenzione

<u>Due ipotesi</u> di preterintenzione:

- 1. Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.): «chiunque con atti diretti a percuotere o ledere, cagiona involontariamente la morte di un uomo».
- 2. <u>Aborto preterintenzionale</u> che ricorre quando, con azioni dirette a provocare lesioni, si cagiona come effetto non voluto l'interruzione della gravidanza.



L'elemento oggettivo





La condotta

Condotta: comportamento umano che si estrinseca nella realtà esterna. principio di materialità (*nullum crimen sine actione*), sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.

La condotta può consistere in:

- un'azione: qualsiasi movimento dell'uomo idoneo a modificare la realtà esterna, ovvero un comportamento attivo che può consistere in un unico movimento o in una serie di atti;
- un'omissione: mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva l'obbligo di compiere.



L'evento

L'evento è <u>l'effetto</u> della condotta.

Esso può essere inteso sia quale evento <u>materiale</u>, ovvero quale manifestazione naturale della condotta umana (ad es. la morte nel reato di omicidio) sia quale <u>evento giuridico</u>, ovvero quale offesa o messa in pericolo del bene/interesse tutelato dalla norma.



Il nesso di causalità

Il **nesso di causalità** è relazione tra la condotta e l'evento dannoso o pericoloso.

Art. 40 c.p. stabilisce che: «Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione». (cfr. principio personalità responsabilità penale).

Il nesso causale richiede che l'evento sia conseguenza della condotta.



Il nesso di causalità

La condotta umana è legata all'evento se, attraverso una valutazione *ex post* svolta dopo la produzione dell'evento, può essere considerata, unitamente ad altri fattori, *condicio sine qua non* dell'evento medesimo.



se senza la condotta umana l'evento non si sarebbe verificato, la stessa può dirsi causa dell'evento; se invece senza l'intervento umano l'evento si sarebbe ugualmente verificato, quest'ultimo è stato cagionato da altri fattori.





Il reato circostanziato

- Il reato può presentarsi in "forma semplice" o in "forma circostanziata".
- Le **circostanze** sono situazioni o fattori che non rappresentano elementi costitutivi del reato, ma che concorrono a definirne il disvalore sociale, graduandone l'entità: sono <u>elementi che accedono</u> ad un reato già perfetto nella sua struttura, la cui presenza determina soltanto una modificazione della pena.



La classificazione delle circostanze

- Circostanze attenuanti: comportano una mitigazione della pena.
- Circostanze aggravanti: comportano un aggravamento della pena edittale.
- Circostanze comuni: sono previste per tutti i reati (art. 61, 62 e 62*bis* c.p.)
- Circostanze speciali: sono previste solo per alcuni reati (es. circostanze aggravanti del furto, art. 625 c.p. es. «se il fatto è commesso da 3 o più persone»; »se il colpevole porta indosso le armi»).



Le circostanze aggravanti

Art. 61 c.p.:

• l'avere agito per motivi abietti o futili: è abietto il motivo ripugnante o spregevole; è futile quello del tutto sproporzionato alla entità del reato commesso. Ad es. Tizio è tifoso del Milan, camminando per le vie di Milano vede un ragazzo con la sciarpa della Juventus e inizia a percuoterlo provocandogli lesioni (motivo futile).

• l'aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone. Ad es. Tizio rapisce Simona per chiedere il riscatto ai suoi genitori. Durante il sequestro sottopone la donna a torture e la nutre il minimo indispensabile per tenerla in vita.





Le circostanze aggravanti

• l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita.

Ad es.` Tizio, nel giro del racket, estorce alla proprietaria di un piccolo negozio, €25.000 al mese.





Le circostanze attenuanti

Art. 62 c.p.:

- avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Ad es. un gruppo di persone venute a conoscenza del fatto che una multinazionale sfrutta clandestinamente dei bambini, irrompe negli uffici e in segno di protesta danneggia gli impianti.
- aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. Ad es. Tizio scopre la moglie e l'amante insieme, inizia a litigare con l'uomo, gli dà un pugno e gli rompe il naso.




Le circostanze attenuanti generiche

Ai sensi dell'art. 62 bis il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Ad es. «buon comportamento processuale»; «assenza di precedenti penali»



Il reato circostanziato





La responsabilità penal-amministrativa degli enti

Art. 27 Cost.: "la responsabilità penale è personale"



Societas delinquere non potest

MA.....



D. lgs. 231/01



La responsabilità penal-amministrativa degli enti

UN SOGGETTO
«RIFERIBILE
ALL'ENTE»
COMMETTE UN
REATO



TALE REATO E'
COMMESSO
NELL'INTERESSE
O A VANTAGGIO
DELL'ENTE

SALVO CHE SIA
ADOTTATO ED
EFFICACEMENTE
ATTUATO (PRIMA
DELLA COMMISSIONE
DEL REATO) UN
IDONEO MOG
(MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE)





L'ente non risponde

Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Odv Ha adottato e concretamente attuato il MOG, prima della commissione del reato

Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG

Il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del MOG è stato affidato all'Odv





In caso di affermazione di colpevolezza, alla <u>persona</u> <u>fisica (apicale o sottoposto)</u> saranno comminate SANZIONI PENALI; se l'ente è ritenuto colpevole, possono essere applicate:

- 1. SANZIONI PECUNIARIE
- 1. SANZIONI INTERDITTIVE
- 1. CONFISCA del prezzo o del profitto del reato,
- 1. PUBBLICAZIONE della sentenza di condanna



Le sanzioni

COMMISURAZIONE DELLE QUOTE:

- le sanzioni pecuniarie sono applicate e calcolate per «quote» (min. 100, max. 1000), in base alle cornici edittali previste per i singoli illeciti;
- l'importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258 a € 1.549 euro.

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE QUOTE

Il numero delle quote è determinato sulla base di:

- gravità del fatto
- grado di responsabilità dell'ente
- attività posta in essere dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la realizzazione di ulteriori illeciti

L'importo della quota è determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente



Le sanzioni interdittive

Le sanzioni applicabili sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione/revoca di autorizzazioni/licenze/concessioni;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni/finanziamenti/contributi/sussidi ed eventuale revoca da quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se è stata comminata <u>una sanzione interdittiva,</u> può essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese dell'ente.





Grazie per l'attenzione!



giulia.escurolle@unimi.it giulia.escurolle@ipglex.it